

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 12/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS - Proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 tra il Comune di Conegliano, il Mandatario del comparto immobiliare interessato e la Regione del Veneto per la variante al PRG riguardante l'area "ex Fornaci Tomasi".

Pratica 3409

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione d'incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione d'incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione d'incidenza ;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza, redatto dalla dott.ssa dott. Marco Carretta, per conto dell'arch. Alberto Armellin (rappresentante unico per le proprietà interessate), trasmessa dal Comune di Conegliano e acquisito al prot. reg. con n. 481634 del 9.12.2016;

CONSIDERATO che i documenti trasmessi risultano regolarmente firmati;

PRESO ATTO dei contenuti dell'Accordo di programma d'iniziativa privata che prevede la riqualificazione e valorizzazione delle "ex Fornaci Tomasi" attraverso i seguenti interventi: realizzazione di insediamenti per attività direzionali, ricettive/alberghiere, servizi alla persona, produttive e commerciali, realizzazione di uno spazio museale, della viabilità carrabile e pedonale di distribuzione, di aree a servizio (piazza, parcheggi e verde) ad uso delle destinazioni citate, di opere di mitigazione ambientale e delle infrastrutture a rete (sottoservizi).

PRESO ATTO che l'accordo di programma prevede che l'edificio assuma complessivamente una superficie pari a 40.000 mq (esclusi gli spazi pubblici o ad uso pubblico) con indice di copertura non superiore al 30% e altezza dei corpi di fabbrica compresa tra 15 e 80 m;

PRESO ATTO che l'accordo di programma prevede tra l'altro la realizzazione di una struttura di contenimento del bacino dell'ex discarica, la conservazione degli elementi di archeologia industriale, la realizzazione di una nuova rotatoria su via Matteotti e il collegamento con via Maggior Piovesana, la realizzazione di aree a parcheggio, spazi di sosta pubblici, attrezzature per la mobilità e la rete ciclo-pedonale per una superficie di circa 18.568 mq (prescrive che le aree a parcheggio utilizzino materiale impermeabile per almeno il 50% degli stalli), la realizzazione di spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, ricreazione, tempo libero e sport per una superficie di circa 39.162 mq, la realizzazione di spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi pari a circa 19.602 mq (prescrive la piantumazione di almeno un albero e di due arbusti ogni 100 mq di SLP);

PRESO ATTO che il progetto prevede per i propri impianti lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili di tipo fotovoltaico e geotermico;

VERIFICATO che i file della fase 2.1, 2.2, 2.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, risultano sufficienti, congrui e coerenti con lo studio e con le specifiche cartografiche regionali;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A09 - Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni

mesiche o umide a causa dell'irrigazione)", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "C03.01 - Produzione - utilizzo di energia geotermica", "C03.02 - Produzione - utilizzo di energia solare", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "D02.01.01 - Linee elettriche e linee telefoniche sospese", "D05 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02.01 - Fabbriche", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)", "G02.10 - Altri complessi per lo sport e per il tempo libero", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02.08 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "H06.03 - Inquinamento termico (incluso il riscaldamento dei corpi idrici)";

CONSIDERATO che nello studio per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi individuati è stato definito il dominio spaziale e temporale;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area d'analisi ricomprende un intorno di 130 m rispetto ai fattori perturbativi individuati;

CONSIDERATO che l'ambito di massima influenza definito dallo studio risulta individuato sulla base di un "giudizio esperto" non supportato da adeguati dati di base, analisi e fonti bibliografiche di riferimento;

VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili, e maggiormente pertinenti, anche i seguenti fattori di pressione "A07 - Uso agricolo di pesticidi, biocidi, ormoni, prodotti fitosanitari e altre sostanze chimiche (esclusi fertilizzanti)" [attività di gestione e manutenzione del verde], "B02.01.01 - Reimpianto forestale di specie autoctone" [verde pubblico di progetto], "B02.06 - Soltimento dello strato arboreo" [verde pubblico di progetto], "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)" [infrastrutture viarie di progetto], "D01.06 - Tunnel - Gallerie" [accesso alle opere entroterra di progetto], "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrate o sommerse" [infrastrutture impiantistiche di progetto], "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)" [infrastrutture impiantistiche di progetto], "E03.02 - Discariche per rifiuti pericolosi" [contenimento della discarica esistente], "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici" [edificato di progetto], "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada" [legata alla fase di cantiere e di esercizio], "H01 - Inquinamento delle acque superficiali" [legata alla fase di cantiere e di esercizio], "H02.01 - Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti contaminati" [legata alla fase di cantiere], "H07 - Altre forme di inquinamento" [legata alla fase di cantiere e di esercizio], "J02.15 - Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo" [legate all'impermeabilizzazione del suolo e ai movimenti terra], "J03.02.02 - Riduzione della capacità di dispersione" [limitatamente alle superfici non impermeabili];

PRESO ATTO che lo studio non rileva alcun impatto connesso a fenomeni di inquinamento luminoso benché presenti la componente di illuminazione a servizio dell'intera area;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti dello studio in argomento non coinvolgono siti protetti;

PRESO ATTO che lo studio dichiara di non coinvolge superfici riferibili a habitat di interesse comunitario;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Alcedo atthis*, *Crex crex*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Anas platyrhynchos*, *Picus viridis*, *Asio otus*, *Columba palumbus*, *Bombina variegata*, *Rana latastei*, *Sabanejewia larvata*, *Lucanus cervus*, *Austropotamobius pallipes*, *Muscardinus avellanarius*, *Ophrys bertolonii*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana*

Iatastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Falco peregrinus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus, Plecotus austriacus;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nell'area di analisi sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12190 - Scuole", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che per la nuova viabilità di progetto (ciclabile e carrabile) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto alle quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza ;

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'accordo di programma in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità d'incidenza risulta talvolta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione d'incidenza;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione d'incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione d'incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che l'accordo di programma non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del

principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. Marco Carretta, il quale dichiara "dal sopralluogo effettuato, dalle valutazioni inerenti il tipo di progetto, dalle caratteristiche ambientali dell'area in cui ricade l'intervento e dall'analisi delle peculiarità dei SIC e ZPS (specie vegetali, animali ed habitat citati in NATURA 2000 – Standard data form) seguendo la procedura indicata nella guida metodologica per la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE della Regione Veneto (DGR 2299 del 09 dicembre 2014), si ritiene di poter affermare che in questa fase, in ragione dei presupposti progettuali evidenziati e della situazione ambientale presente, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 denominati: IT3240029 - "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano", IT3240005 - "Perdonanze e corso del Monticano" per la Proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 tra il Comune di Conegliano, il Mandatario del comparto immobiliare interessato e la Regione del Veneto per la variante al PRG riguardante l'area "ex Fornaci Tomasi".

PROPONE

all'Autorità competente per l'approvazione degli interventi in argomento un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la Proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 tra il Comune di Conegliano, il Mandatario del comparto immobiliare interessato e la Regione del Veneto per la variante al PRG riguardante l'area "ex Fornaci Tomasi".

PRESCRIVE

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione d'incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e nella presente istruttoria, caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A07 - Uso agricolo di pesticidi, biocidi, ormoni, prodotti fitosanitari e altre sostanze chimiche (esclusi fertilizzanti)", "A09 - Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa dell'irrigazione)", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "B02.01.01 - Reimpianto forestale di specie autoctone", "B02.06 - Sfoltimento dello strato arboreo", "C03.01 - Produzione - utilizzo di energia geotermica", "C03.02 - Produzione - utilizzo di energia solare", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D01.06 - Tunnel - Gallerie", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "D02.01.01 - Linee elettriche e linee telefoniche sospese", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "D03.02 - Rotte e canali di navigazione", "D05 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada", "G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)", "G02.10 - Altri complessi per lo sport e per il tempo libero", "H01 - Inquinamento delle acque superficiali", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02.01 - Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti contaminati", "H02.08 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti

- solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "H06.03 - Inquinamento termico (incluso il riscaldamento dei corpi idrici)", "H07 - Altre forme di inquinamento", "J02.15 - Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", "J03.02.02 - Riduzione della capacità di dispersione";
2. che non vari l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*;
 3. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 4. che per la nuova viabilità (ciclabile e carrabile) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;
 5. che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 6. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del Comune di Conegliano all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e di comunicare la data di avvio e di conclusione degli interventi relativi alla fase di cantiere (e gli eventuali periodi di sospensione);
 7. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
 8. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
 9. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione d'incidenza esaminato;

dott. Corrado Soccorso
 Venezia, lì 11.01.2017